

Con sentenza n. 11534 del 29 dicembre 2022, la terza sezione del Consiglio di Stato, intervenendo in tema di esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato, ha affrontato la questione se le commissioni di esame siano vincolate dai suggerimenti della Commissione Centrale.

La norma di riferimento è l'art. 12, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, secondo cui *"le commissioni esaminatrici [...] immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte"*.

L'obbligo di predeterminare le domande da sottoporre ai candidati trova la sua ratio nella necessità che le domande siano il frutto del confronto collegiale tra i membri della commissione e siano garantiti i principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.

Tuttavia, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994, che prevede il sorteggio delle domande di esame, è normativa applicabile ai concorsi pubblici per assunzione di pubblici dipendenti per un limitato numero di posti da coprire, ma non anche alla diversa procedura di abilitazione per la professione forense, stante l'oggettiva diversità di ratio sottesa a tali procedure.

Tale disciplina esaurisce, pertanto, il proprio ambito di applicabilità nella regolazione delle procedure concorsuali. Né, come ribadito dal Consiglio di Stato, *"una estensione alle procedure di esame previste per l'accesso alle libere professioni, può farsi discendere - sino all'introduzione di una specifica disposizione, come è accaduto con il D.M. 2006 - da una interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce dei principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, tutelati dall'art. 97 Cost. Può quindi concludersi nel senso che alle selezioni per l'accesso alla professione forense al criterio dell'anonimato delle prove scritte può corrispondere un criterio diverso da quello di estrazione a sorte di domande predeterminate, quale quello della libera espressione di ciascun commissario nella formulazione delle domande da porre al candidato (naturalmente nell'ambito del programma di esame)"* (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 37/2018).

Si soggiunge, altresì, che, è irrilevante che la Commissione Centrale esami di Avvocato abbia suggerito di predisporre "un congruo numero di argomenti per ogni materia, oggetto di prova" per poi fare estrarre le domande al candidato, perché è sempre possibile per gli organi di amministrazione attiva discostarsi motivatamente dalle indicazioni di una preesistente direttiva – ovvero e con più specifico riferimento alla materia di che trattasi, appunto per il loro "carattere non vincolante", dai "suggerimenti" relativi alle modalità di svolgimento della prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Infatti, come dichiarato in plurime pronunce dei giudici amministrativi, dal semplice "suggerimento dell'estrazione a sorte degli argomenti di prova predeterminati, non può derivare il carattere vincolante dello stesso, con la conseguenza che l'inosservanza del suggerimento non può di per sé produrre effetti invalidanti, non avendo le raccomandazioni formulate dalla Commissione centrale in tema di modalità procedurali aggiuntive carattere cogente (*ex multis* Cons. Stato, sez. IV, n. 37/2018).

Riferimenti Normativi:

- art. 97 Cost.
- art. 12, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487